

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1) È costituita una Associazione, disciplinata da diritto italiano, denominata

“Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities”,

siglabile “CTN SMART COMMUNITIES”

il tutto senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - SEDE

1) L'Associazione ha sede in Torino (TO).

Il cambiamento di indirizzo nel Comune di Torino non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

2) Il Consiglio di Amministrazione può costituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3 - SCOPO

1) L'Associazione, che è apolitica e non ha scopo di lucro, viene costituita ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e a tal fine richiederà il riconoscimento come persona giuridica privata.

L'Associazione si propone, nell'ambito del settore delle tecnologie per le Smart Communities, di svolgere il ruolo di Cluster tecnologico nazionale (CTN), quale struttura di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e anche quale strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, in continuità con l'attività svolta dal Consorzio “Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities”, già costituito in esito al Decreto Direttoriale MIUR 14 dicembre 2012 n. 18, le cui attività confluiranno

nell'Associazione. L'attività dell'Associazione è svolta anche avvalendosi della cooperazione dei Soci, sulla base di specifiche convenzioni.

2) L'Associazione potrà svolgere ogni attività necessaria alla realizzazione del CTN nel settore delle Tecnologie per le Smart Communities; in via esemplificativa e non esaustiva l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) elaborazione e presentazione al MIUR del Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, nel quale descrive le attività che programma di svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, nonché elaborazione e presentazione dell'aggiornamento annuale del Piano di azione unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile;
- b) Supporto al coordinamento delle attività svolte dai soggetti attuatori dei progetti di ricerca e sviluppo inclusi nel Piano di azione, al fine di massimizzare le sinergie scientifiche, industriali e in termini di sviluppo del capitale umano tra i summenzionati soggetti;
- c) promozione di ogni opportunità che si ritenga utile all'ampliamento del CTN, attraverso il coinvolgimento di partner qualificati nel corso della fase di implementazione del Piano di azione;
- d) governance dei flussi informativi, al fine di favorire la circolazione a tutti i livelli del CTN delle informazioni strategiche inerenti gli sviluppi dei progetti di ricerca e sviluppo;
- e) monitoraggio e valutazione del Piano di azione;
- f) coordinamento delle "funzioni di servizio" previste dal Piano;
- g) ogni altra attività che, nel Piano di azione, nei documenti attuativi del Piano, nella normativa attuativa è attribuita all'Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities;
- h) svolgimento, direttamente o per il tramite degli Associati, di servizi qualificati di consulenza e assistenza strategica e industriale, a fronte di corrispettivo, a favore di Associati, imprese, organismi di ricerca, enti pubblici e privati nell'ambito dell'attività di sviluppo del CTN e di esecuzione del Piano di Azione o comunque al fine di ampliare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie per smart communities.

Articolo 4 - DURATA

1) La durata della Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 - SOCI

1) Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti privati e pubblici che siano interessati agli scopi dell'Associazione e la cui partecipazione possa essere di beneficio per le finalità dell'Associazione, che presentino domanda di ammissione e che siano accettati. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

1) Il rapporto associativo cessa in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio.

2) La dichiarazione di recesso, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, ha effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso se comunicata almeno tre mesi prima dell'ultimo giorno dello stesso. In caso contrario, avrà efficacia dalla fine dell'esercizio sociale successivo. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, di dare effetto anticipato al recesso, fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo comma 4.

3) Il Consiglio di Amministrazione può escludere un socio con decisione presa a maggioranza di due terzi dei suoi componenti in presenza di giusta causa, vale a dire in presenza di un comportamento che integri una grave violazione degli interessi e delle finalità dell'Associazione, una violazione colposa o dolosa delle disposizioni statutarie o degli impegni ed obblighi assunti nei confronti dell'Associazione o per conto dell'Associazione.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione invita per iscritto il Socio a fornire spiegazioni circa il proprio comportamento entro un congruo termine. Il Socio potrà richiedere che l'esclusione sia rimessa all'Assemblea. In assenza di richiesta di rimessione della decisione all'Assemblea o di riscontro entro il detto termine, ovvero, ove fornite argomentazioni a discarico, giudicate le stesse insufficienti, il Consiglio di Amministrazione trasmette con lettera raccomandata al socio la decisione del Consiglio di Amministrazione in merito all'esclusione. Quest'ultima, ove deliberata, ha effetto a decorrere dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del Socio. In caso di richiesta di rimessione all'Assemblea. Il Consiglio provvede senza indugio a convocarla,

preparando apposita relazione illustrativa con la proposta della deliberazione da assumere.

4) Il venir meno della qualità di socio, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati, inclusi quelli relativi all'esercizio in corso, né conferisce diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Restano altresì fermi tutti gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione o per conto dell'Associazione, salva diversa indicazione dell'Associazione stessa.

Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) Hanno diritto di partecipare alle assemblee generali, di presentare istanze e di esercitare il diritto di voto tutti i Soci in regola con i versamenti del contributo annuale, ove dovuto. Le persone giuridiche e le altre entità esercitano il loro diritto di voto tramite i loro rappresentanti legali oppure tramite altre persone fornite di idonea delega.

2) Tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

3) I Soci devono versare il contributo annuale nella misura anno per anno determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo annuale viene fissato in misura eguale per tutti i Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può modulare l'importo del contributo annuo in ragione della qualità del Socio e dell'attività dallo stesso svolta, purché tale modulazione attenga a categorie predeterminate dal Consiglio stesso.

Con la stessa deliberazione, il Consiglio di Amministrazione fissa il termine entro il quale il contributo per l'anno successivo deve essere versato.

4) Tutti i Soci hanno diritto di beneficiare, con priorità rispetto ai terzi, dell'attività dell'Associazione e dei servizi dalla stessa forniti.

5) Tutti i Soci hanno pari diritti e pari doveri.

Articolo 8 - ADERENTI SOSTENITORI

1) Possono essere Sostenitori dell'Associazione, senza con ciò assumere la qualifica di soci, le persone fisiche, giuridiche e gli enti che, interessati all'attività dell'Associazione, presentino domanda di ammissione quali aderenti sostenitori e siano accettati.

- 2) I Sostenitori devono versare il contributo annuale nella misura anno per anno determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) I Sostenitori in regola con i versamenti del contributo annuale hanno diritto di beneficiare, con priorità rispetto ai terzi, dell'attività dell'Associazione e dei servizi dalla stessa forniti.
- 4) I Sostenitori possono essere organizzati, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in uno o più Comitati, a seconda dei settori di rispettivo interesse.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare regolamenti che disciplinano il ruolo e le funzioni degli Aderenti, con esclusione dei diritti sociali spettanti in esclusiva ai Soci.

Articolo 9 - PATRIMONIO E RESPONSABILITA'

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera secondo il principio di economicità.

I proventi dell'attività dell'Associazione sono destinati a coprire i costi e vengono utilizzati per il raggiungimento dello scopo e delle finalità dell'Associazione, quali stabiliti in questo Statuto.

- 2) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da un patrimonio indisponibile finanziario, produttivo di reddito pari ad Euro 80.000,00, comprensivo del fondo di dotazione iniziale; detto patrimonio può essere incrementato, ma non ridotto al di sotto del predetto valore
- b. dal patrimonio disponibile per le attività correnti dell'Ente
- c. da un eventuale patrimonio vincolato, ossia costituito da fondi utilizzabili solo per specifiche iniziative con il vincolo d'uso; i vincoli possono derivare dalla volontà del contribuente ovvero essere indirizzati a specifici progetti o operazioni individuati dagli Organi Amministrativi;

- 3) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote annuali versate dai Soci e dai Sostenitori Aderenti;
- b. dai contributi pubblici e privati;
- c. dai proventi delle iniziative dell'Associazione;
- d. dai beni che diverranno, direttamente o indirettamente, di proprietà dell'Associazione;
- e. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, non destinati a patrimonio.
- f. dalle rendite del patrimonio disponibile

- 3) L'Associazione opera in base ad un bilancio preventivo annuale approvato dall'Assemblea e deve tenere le registrazioni e le documentazioni contabili previste dalla normativa vigente.
- 4) Il singolo socio non ha diritti sul patrimonio dell'Associazione.
- 5) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che non sia imposto per legge.
- 6) L'Associazione risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio.

Articolo 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
 - e. l'organo di Revisione dei Conti.

Articolo 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea è organo supremo dell'Associazione.
- 2) L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di novembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

3) All'Assemblea dei Soci spetta di:

- a. nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Associazione, e dell'organo di Revisione dei Conti e, se del caso, stabilire gli eventuali relativi compensi;
- b. deliberare sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- c. deliberare lo scioglimento dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- d. nominare i liquidatori fissando i loro poteri e i loro emolumenti;
- e. definire la politica generale di gestione della Associazione;
- f. approvare il bilancio preventivo entro il mese di novembre di ogni anno;
- g. autorizzare eventuale finanziamenti bancari o altre forme di indebitamento finanziario, il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali;
- h. approvare il Bilancio consuntivo;
- i. ove richiesto, deliberare sull'esclusione di Soci;
- j. deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti in vigore o sottoposti alla sua deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

4) Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea con preavviso di almeno dieci giorni mediante invio di posta elettronica certificata o lettera raccomandata a tutti i soci o altro mezzo comunemente idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tutti i Soci e della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di Revisione dei Conti e nessuno dei presenti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

I soci possono partecipare all'assemblea tramite delega conferita anche a soggetti non soci.

5) L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata all'unanimità dagli intervenuti.

6) L'Assemblea può deliberare solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali argomenti non inseriti all'ordine del giorno potranno essere discussi solo qualora non si sollevi alcuna contestazione da parte dei presenti, e potranno venire deliberati solo nel caso di assemblea

totalitaria, che presti consenso unanime al riguardo.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Per deliberare sull'esclusione di un Socio occorre il voto favorevole dell'unanimità dei presenti all'Assemblea (escludendosi dal voto il Socio della cui esclusione si tratta).

8) L'Assemblea può essere tenuta in audio/video conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che:

- a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione dell'Assemblea e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri, anche non soci, pari a cinque. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea secondo le norme dell'Art. 12 del presente Statuto o, qualora la stessa non vi abbia provveduto, dal Consiglio di Amministrazione che lo sceglie tra i propri membri con il voto favorevole di almeno tre componenti, ed è rieleggibile.

3) La eventuale remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina in coerenza con la normativa applicabile, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'organo di Revisione dei Conti.

4) In caso di morte o di dimissioni di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirlo mediante cooptazione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di promuovere la realizzazione dei compiti dell'Associazione, verificando il rispetto dei suoi scopi e finalità, decide le linee guida per la direzione dell'Associazione e salvaguarda gli interessi dei Soci e dei Sostenitori Aderenti, agendo nel rispetto delle decisioni dell'Assemblea dei soci stessi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a. gestire l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- b. approvare i programmi di attività e devolvere somme a favore di specifiche attività;
- c. determinare le quote associative e quelle dei Sostenitori Aderenti;
- d. predisporre il bilancio preventivo entro il mese di ottobre di ogni anno da sottoporre all'Assemblea;
- e. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- f. deliberare in merito alle domande di ammissione di Soci ed alle domande di ammissione di Sostenitori Aderenti;
- g. deliberare in merito all'esclusione dei Soci, salva la richiesta di remissione della questione all'Assemblea;
- h. delegare eventuali poteri al Presidente o ai suoi componenti;
- i. approvare i regolamenti interni che disciplinano le attività dell'Associazione;
- j. deliberare su tutti gli argomenti che gli verranno sottoposti dal Presidente, fatte salve le competenze dell'Assemblea.

6) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario Generale della Associazione, determinandone durata in carica, funzioni e remunerazione.

7) Il Consiglio di Amministrazione può costituire Comitati consultivi cui partecipano i Soci dell'Associazione ed i Sostenitori Aderenti in ragione dei rispettivi settori di attività e di interesse.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione delibera i relativi regolamenti in cui verranno stabilite le modalità di funzionamento dei Comitati e le norme di accesso ai medesimi e in cui verranno altresì precisati gli scopi che gli stessi saranno tenuti a perseguire.

A detti organi consultivi compete la funzione di esprimere proposte e pareri sulle materie afferenti le attività dell'Associazione nel rispettivo ambito di interesse. Il parere dei singoli Comitati non è mai vincolante.

8) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate e presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in caso di mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dalla maggioranza dei membri presenti. Le riunioni devono avere cadenza regolare e sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, il Segretario Generale, senza diritto di voto. La convocazione può avvenire via fax, posta elettronica (normale o certificata) o per lettera, agli indirizzi che ciascun componente dovrà indicare all'Associazione, con un preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui potrà esserci un preavviso di sole 24 ore.

9) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti. 10) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in videoconferenza con applicazione della disciplina prevista dal presente statuto e dalla legge per l'Assemblea.

Articolo 14 - PRESIDENTE

1) Il Presidente, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato secondo la procedura prevista all'art. 13 comma 2 del presente Statuto.

2) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi.

3) Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Articolo 15 - VICE PRESIDENTE

- 1) Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza od impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente.
- 2) Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 16 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

- 1) Il controllo sulla gestione è demandato ad un Revisore dei Conti, iscritto all'Albo dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2) Il Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea per un triennio, deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigere una relazione relativa ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.
- 3) Il Revisore dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee.

Articolo 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 1) In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
- 2) Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione o fondazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - FORO COMPETENTE

- 1) Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto è esclusivamente competente il Foro di Torino e si applicano gli ordinari criteri previsti dal Codice di Procedura Civile.

Articolo 19 - NORME FINALI

1) Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile italiano in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, 02/02/2018